



COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 / 2008



INDICE

INDICE	2
TITOLO I PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità e classificazione degli impianti	3
Art. 2 – Impianti sportivi comunali	3
Art. 3 – Destinatari della concessione di spazi	4
Art. 4 – Palestre scolastiche	4
TITOLO II CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI	4
Art. 5 – Principi generali	4
Art. 6 – Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto	5
Art. 7 – Concessione in uso annuale: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione	5
Art. 8 – Concessione per uso straordinario	5
Art. 9 – Concessione in autogestione	6
TITOLO III UTILIZZO DELL'IMPIANTO	6
Art. 10 – Uso dell'impianto	6
Art. 11 - Pubblicità e pubblico	7
Art. 12 – Divieto di sub – concessione	7
Art. 13 – Rispetto degli impianti ed attrezzature	7
Art. 14 - Installazioni particolari	7
Art. 15 – Tariffe d'uso	8
Art. 16 – Penalità	8
TITOLO IV AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI	8
Art. 17 – Principi generali	8
Art. 18 - Condizioni di gestione	9
Art. 19 - Contratto di servizio e concessione	10
Art. 20 – Manutenzione ordinaria	10
Art. 21 – Manutenzione straordinaria e attrezzature	10
Art. 22 – Revoca e diritto all'informazione	11
Art. 23 – Contributi su migliorie	11
Art. 24 – Personale adibito all'impianto	11
Art. 25 – Manifestazioni al pubblico	12
Art. 26 – Disposizioni finali	12



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico e non, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti.
4. Gli impianti sono divisi in:
 - ◆ Impianti a valenza comunale;
 - ◆ Impianti di frazione.
5. Sono considerati impianti a valenza comunale quelli che assolvono funzioni d'interesse generale tenuto conto delle loro dimensioni, caratteristiche e rilevanza dell'utenza servita.
6. Sono considerati impianti di frazione quelli che, pur assolvendo a funzioni di carattere generale, per capienza e caratteristiche strutturali si rivolgono ad un bacino d'utenza locale.
7. Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:

Eguaglianza dei diritti degli utenti: le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.

Imparzialità: tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.

Regolarità del servizio: e' assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.

Partecipazione: viene favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.

Efficienza ed efficacia: viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

Art. 2 – Impianti sportivi comunali

1. L'assessore allo sport e i presidenti delle associazioni sportive del territorio si riuniscono periodicamente allo scopo di assicurare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, la concertazione delle indicazioni di politica sportiva. Il servizio sport ha il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali di rispettiva competenza, nonché di adottare i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi ai principi di imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo.
2. La programmazione degli spazi è disposta dal responsabile del servizio sport per gli impianti di propria competenza.
3. L'amministrazione comunale, in caso di ristrutturazione di un impianto sportivo o costruzione di un nuovo impianto, consulta preventivamente le società sportive utilizzatrici dell'impianto medesimo o comunque interessate ai lavori.



Art. 3 – Destinatari della concessione di spazi

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:
 - Enti di promozione sportiva
 - Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva
 - Istituzioni scolastiche
 - Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
 - Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
 - Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'amministrazione comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

Art. 4 – Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, devono essere messi a disposizione dell'amministrazione comunale per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'amministrazione comunale e l'istituto scolastico.
2. Nell'ipotesi descritte dal precedente comma, gli oneri di custodia e pulizia, relativamente alle ore di proprio utilizzo, sono a carico dell'Istituto scolastico. Nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico di:
 - a. dell'amministrazione comunale;
 - b. concessionario dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dal titolo III del presente regolamento;
 - c. Nell'ipotesi di autogestione ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, un soggetto individuato dall'amministrazione comunale, d'intesa con le società sportive utilizzatrici dell'impianto.
3. La convenzione fra l'amministrazione comunale e l'istituto scolastico deve prevedere il vincolo ad utilizzare i locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione e la definizione delle modalità d'uso e indicazione delle conseguenti responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e alla salvaguardia del patrimonio. La convenzione può inoltre prevedere la costituzione di una commissione mista di verifica e controllo composta da un rappresentante dell'amministrazione comunale, un rappresentante dell'Istituto scolastico e un rappresentante delle società sportive che utilizzano l'impianto.

TITOLO II

CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI

Art. 5 – Principi generali

1. La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:
 - ✓ concessione in uso annuale
 - ✓ concessione per uso straordinario
 - ✓ concessione in autogestione



3. Tutti i concessionari degli spazi, devono attenersi ai principi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 6 – Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto

1. La concessione di spazi dovrà essere effettuata tramite sottoscrizione di un atto di obbligazione da parte del richiedente, utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale identico per tutti gli impianti.
2. L'atto di obbligazione dovrà prevedere prescrizioni conformi ai principi e agli obblighi previsti dal presente Regolamento nei confronti delle società sportive, ed in particolare, nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, dovrà essere interamente a carico della società sportiva la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.
3. L'atto di obbligazioni deve contenere le sanzioni nei confronti degli utilizzatori in caso di mancata pulizia dei locali e l'integrale rimborso degli eventuali danni provocati.

Art. 7 – Concessione in uso annuale: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione

1. Ai fini della programmazione di cui all'art. 2 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Galliciano.
3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
 - a) società o associazioni che svolgono attività agonistica;
 - b) società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati.
 - c) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
4. Per gli impianti a rilevanza comunale verrà data precedenza al criterio sub a) e sub b). Per gli impianti di rilevanza frazionale verrà data precedenza al criterio sub c).
5. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
6. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 3 dovranno farne richiesta entro il 31 maggio di ciascun anno al responsabile del competente servizio. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo.
7. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.
8. Il servizio sport programma l'uso degli spazi entro il 15 luglio di ciascun anno.

Art. 8 – Concessione per uso straordinario

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 5, possono essere autorizzate dal responsabile del servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, previa valutazione da parte dell'amministrazione comunale. Nella



domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

3. Il responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'amministrazione comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

Art. 9 – Concessione in autogestione

1. La struttura sportiva può essere concessa in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'art.3 con esclusione dei singoli cittadini.
2. L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.
3. Nel caso in cui lo spazio sia concesso in autogestione le tariffe sono ridotte nella misura stabilita dall'amministrazione comunale.

TITOLO III UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Art. 10 – Uso dell'impianto

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal responsabile del competente servizio comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
5. E' consentito l'ingresso all'impianto:
 - atleti od iscritti alle associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della società, associazione o ente;
 - agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal dirigente scolastico.
 - Al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.
6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.
7. L'amministrazione comunale non risponde d'eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
8. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al responsabile del servizio. Il responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
9. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.



Art. 11 - Pubblicità e pubblico

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'amministrazione comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente regolamento. Le entrate relative spettano alla società che ne ha richiesto l'installazione.
2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla amministrazione comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 12 – Divieto di sub – concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'amministrazione comunale.

Art. 13 – Rispetto degli impianti ed attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del comune;
 - mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 14 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al responsabile del competente servizio per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.



4. Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all'interno dell'impianto sportivo, il concessionario dovrà pagare una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell'impianto.

Art. 15 – Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'amministrazione comunale.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. L'emissione della nota di addebito e/o fattura da parte del servizio comunale competente deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di utilizzo dell'impianto.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte dell'amministrazione comunale, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del responsabile del competente servizio, sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio e dalla giunta comunale.
6. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

Art. 16 – Penalità

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione d'uso annua:
 - ◆ il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale; fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall'amministrazione comunale;
 - ◆ la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
2. L'amministrazione comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'amministrazione comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale.

TITOLO IV AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI

Art. 17 – Principi generali

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti direttamente o attraverso associazioni e società sportive costituite o partecipate dall'amministrazione comunale. Possono essere soci delle associazioni o società i soggetti di cui al precedente articolo 3, a condizione che abbiano la loro sede nel Comune di Galliciano.
2. Possono essere affidati in gestione esterna ai seguenti soggetti:
 - a) enti di promozione sportiva o società aderenti;
 - b) federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;



- c) associazioni sportive studentesche;
 - b) associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive.
3. Salvo quanto previsto dal precedente comma 1, gli impianti sportivi sono affidati secondo i seguenti criteri:
- a) nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga attività agonistica e/o giovanile, e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili: trattativa diretta con stipula di convenzione;
 - b) el caso in cui l'impianto sia stato utilizzato, nei due ultimi anni d'apertura da più soggetti, nel caso che le società costituiscano una Società o un'Associazione anche temporanea, ovvero che ci sia un unico soggetto che si dichiara disponibile alla gestione di scopo e si tratti di società sportive radicate nel territorio e che svolgano anche attività giovanile e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili: trattativa diretta con stipula di convenzione
 - c) nel caso in cui sia ritenuto conveniente l'affidamento diretto ad una società che svolga attività sociale o di promozione delle pari opportunità e di recupero di soggetti svantaggiati;
 - d) in tutte le altre ipotesi: espletamento di procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) e d) della L.R. Toscana n° 67/04, nel caso in cui non vi siano soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Legge ai quali affidare l'impianto.

Art. 18 - Condizioni di gestione

1. Il concessionario ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite dai competenti organi dell'amministrazione comunale. Nella convenzione di affidamento l'amministrazione comunale può stabilire, previa delibera di indirizzo del consiglio comunale, che il concessionario possa aumentare singole tariffe nella misura massima del 25%. Il concessionario può, in ogni momento, diminuire le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
3. Il comune si riserva il diritto, all'interno della società di gestione, il potere di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile.
4. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
5. Il concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Per impianti scarsamente remunerativi può essere prevista una formula gestionale che escluda l'addebito delle utenze a carico del concessionario.
6. Sono introitate dalle società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
7. Previa redazione di un piano economico l'amministrazione comunale può, qualora si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, erogare un contributo economico, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie.
8. La gestione può avere una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo.
9. In deroga al precedente comma, nel caso in cui il soggetto gestore effettua interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria o nuove opere, l'affidamento può avere una durata superiore in relazione all'entità dell'investimento.
10. Gli impianti devono essere prioritariamente utilizzati per finalità sportive. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico devono essere svolte compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell'impianto.



Art. 19 - Contratto di servizio e concessione

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione e di un contratto di servizio.
2. Il concessionario deve informare il responsabile comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.
3. La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dal comune, con particolare riferimento ai soggetti di cui al precedente articolo 1 comma 2; l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo; la possibilità di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti; la determinazione delle tariffe.
4. Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; alla pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate; all'erogazione del servizio con adeguati standards di qualità ed efficienza.
5. Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali, gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'amministrazione comunale.

Art. 20 – Manutenzione ordinaria

1. Il concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché alla Legge 46/90 art.10 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18.04.1996. Egli si assume inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.L.19/9/94 n.626 e successive modificazioni.
3. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizione di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Art. 21 – Manutenzione straordinaria e attrezzature

1. L'amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al responsabile del servizio sport, il quale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti con gli uffici tecnici competenti rilascia l'autorizzazione a effettuare direttamente l'intervento entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Il concessionario può richiedere di effettuare direttamente gli interventi fino ad un importo massimo di euro 100.000,00, IVA esclusa, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello nel quale verranno effettuati i lavori, presentando una perizia di massima dei lavori e della spesa da sostenere. Per l'esame delle richieste pervenute l'assessore allo sport convoca, entro il successivo 31 luglio, un'apposita riunione con il responsabile dell'area tecnica per stabilire gli interventi che possono essere effettuati dai concessionari, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. Le modalità per l'esecuzione dei lavori da parte del concessionario sono definite con apposita delibera di giunta comunale, proposta dall'assessore allo sport.
3. Nel caso si presentino ulteriori necessità, la commissione di cui al precedente comma 2 può riunirsi allo scopo di modificare e/o integrare l'elenco dei lavori che possono essere effettuati dal concessionario.



4. Ottenuta l'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, il concessionario dovrà produrre, qualora l'importo dei lavori vi siano specifiche disposizioni di legge che la richiedano, la seguente documentazione, a firma di un tecnico abilitato:
 - a) progetto lavori da realizzare;
 - b) dichiarazione di conformità dei lavori al P.R.G.;
 - c) dichiarazione di congruità dei prezzi.
5. Qualora il concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del comune, ovvero chiedere al concessionario la remissione in pristino della situazione precedente i lavori.
6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

Art. 22 – Revoca e diritto all'informazione

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento in gestione dell'impianto alla società, alla scadenza di ciascun anno con un preavviso di almeno tre mesi, per i seguenti motivi:
 - per motivi di pubblico interesse o d'ordine pubblico;
 - per ripetute inadempienze della convenzione di gestione;
 - per violazione anche di una sola norma del presente regolamento;
 - per mancata manutenzione dell'impianto.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria società o associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 23 – Contributi su migliorie

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
2. La domanda, inoltrata secondo le modalità di cui al secondo e quarto comma dell'art. 19, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.
3. Valutata la miglioria proposta, sulla base della documentazione presentata, il competente servizio, considerata l'entità delle risorse finanziarie disponibili da destinare allo scopo, rilasciano nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata.
4. Per interventi di miglioria che non comportano per il concessionario introiti da attività non sportive, il contributo può arrivare anche fino al 100%, con presentazione di fatture o perizia giurata.

Art. 24 – Personale adibito all'impianto

1. Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Devono, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.



3. Il concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con compagnia e/o istituti d'assicurazione, al fine di esonerare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Art. 25 – Manifestazioni al pubblico

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alla commissione comunale e/o provinciale di vigilanza.
2. I concessionari rispondono nei confronti dell'amministrazione comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.
5. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi ai sensi del titolo II del presente regolamento, qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

Art. 26 – Disposizioni finali

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.
2. Il presente regolamento viene affisso in tutti gli impianti di proprietà dell'amministrazione comunale.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento le convenzioni di gestione in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute.